

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La ricorrente, intestataria di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, emesso in data 11 gennaio 1988, lamenta di aver ricevuto un rimborso inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro del titolo. In particolare, evidenzia che il buono in questione era stato emesso successivamente al D.M. del 13.06.1986 istitutivo della serie Q, ma utilizzando il cartaceo della serie O sul quale l'intermediario ha apposto quattro timbri, due sulla parte anteriore rispettivamente con le diciture P e Q/P, due su quella posteriore, modificativi dei rendimento della serie P e Q/P, relativamente al solo periodo dal 1° al 20° periodo, di talché, in assenza di ulteriori indicazioni, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno il rendimento del titolo avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto di quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo del titolo medesimo.

In questa prospettiva, la ricorrente chiede all'Arbitro di accertare, in via principale, l'applicabilità delle condizioni della serie O dal 1° al 30° anno e conseguentemente di disporre in suo favore la relativa somma; in via subordinata, l'applicabilità delle condizioni della serie O dal 21° al 30° anno e conseguentemente di riconoscerle la relativa somma. Il tutto oltre interessi e rimborso delle spese legali quantificate in Euro 250,00.

Costituitosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che il buono fruttifero in questione appartiene alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che, nonostante sia stato utilizzato il modulo cartaceo di cui alla serie O, il documento consegnato alla ricorrente è stato aggiornato con le indicazioni, sul fronte delle diciture



P/O e Q/P, sul retro delle tabelle contenente i nuovi tassi applicabili, come previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi stabiliva "un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno".

Evidenzia che la ricorrente avrebbe dovuto o quantomeno potuto conoscere la disciplina prevista nel D.M. del 13/06/1986, considerato che i timbri modificativi sono stati apposti sul buono al momento del rilascio del titolo medesimo.

Richiama la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU che, "nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni".

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che nell'utilizzare il modulo cartaceo della serie "O" l'intermediario avrebbe dovuto riportare sul titolo in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche dei tassi d'interesse.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo degli interessi, con riferimento ad un buono fruttifero appartenente alla serie Q emesso successivamente al DM 13 giugno 1986, utilizzando il modulo cartaceo relativo alla serie O. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo del rendimento del titolo medesimo.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie O, corretto in P e poi aggiornato con l'indicazione Q/P. Tuttavia, sul retro del titolo sono stati aggiunti due timbri, di diverso colore, che riportano i rendimenti relativi rispettivamente alle serie P/O e Q/P, ma solo con riferimento al periodo dal 1° al 20° anno.

Tanto premesso e ferma restando la legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, il Collegio richiamando la più recente posizione condivisa dai Collegi, ritiene che, in caso di sovrapposizione dei timbri, debbano applicarsi le condizioni della serie Q, riportate in modo leggibile sul titolo. Conseguentemente, nel caso di specie, è da ritenersi corretto l'operato dell'intermediario nella parte in cui, per il periodo dal 1° al 20° anno, ha calcolato il rendimento del buono sulla scorta delle condizioni stabilite per la suddetta serie.

Tuttavia, come innanzi evidenziato, nel caso di specie, il timbro apposto dall'intermediario sul retro del titolo non riporta i tassi applicabili agli ultimi dieci anni di vita del buono.

A tal proposito, il Collegio richiama la recentissima decisione del Collegio di Coordinamento, nella quale, condividendo l'orientamento assunto da questo Collegio (decisioni n. 5014/2019; n. 1793/2018; e n. 7783/2018), si conclude che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di



capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (decisione n. 6142/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto la ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto per il periodo dal 21° al 30° anno il rendimento risultante dal retro del titolo, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie "O".

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI